Giovanni Giuliani
N O T A I O

Rep.n. 59.967 Racc.n. 21.769

========== VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ==========

========== REPUBBLICA ITALIANA ==========

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di ottobre. ==========

========== - 19 ottobre 2012 - ==========

Alle ore 12,00 ==========

In Roma, via Brenta n. 11. ==========

Innanzi a me dr. Giovanni Giuliani, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia; ==========

Registrato a Roma 1
il 24 ottobre 2012
n. 30634
ser. 1T

========== E' PRESENTE ==========

Matteo CORRADI, nato a Roma il 26 febbraio 1974, domiciliato per la carica ove appresso, quale consigliere della società "Mondo TV S.p.A.", con sede in Roma, via Brenta n. 11, capitale Euro 13.212.414,00 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 07258710586. ==========

Detto comparente, della cui identità personale, io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è riunito il consiglio di amministrazione della predetta società per discutere e deliberare sul seguente ==========

========== ORDINE DEL GIORNO ==========

1. Approvazione fusione per incorporazione delle società controllate italiane; delibere inerenti e conseguenti. ==========
2. Varie ed eventuali. ==========

Assume la presidenza, su designazione dei presenti, il costituito che invita me notaio a verbalizzare la presente riunione. ==========

Aderendo all'invito, do atto che la riunione si svolge come segue: ==========

il presidente dichiara validamente costituito il presente consiglio, regolarmente convocato ai sensi di statuto, e atto a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 2505, comma 2, c.c. e dell'art. 18 dello statuto sociale; ==========

- sono presenti per il consiglio di amministrazione: ==========

Orlando Corradi, presidente, collegato in audioconferenza; ==

Monica Corradi, Matteo Corradi, Carlo Marchetti, Francesco Figliuzzi e Laura Rosati, consiglieri; ==========

- sono presenti per il collegio sindacale: ==========

Alessandro Mechelli, sindaco effettivo; ==========

Vittorio Romani, sindaco effettivo, in collegamento audio; ==

ha giustificato la propria assenza il terzo componente. =====

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il presidente espone i motivi che rendono opportuna la fusione per incorporazione delle società "Doro TV Merchandising S.r.l.", "Mondo TV Consumer Products S.r.l." e "Mondo Distribution S.r.l." nella società "Mondo TV S.p.A.", sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30.6.2012, evidenziando come essa risponda all'esigenza di addivenire a

una riorganizzazione di alcune società del gruppo in un piano di aggregazione gestionale e di riordino societario finalizzato alla semplificazione della catena partecipativa per favorire una migliore efficacia operativa e una maggior efficienza gestionale: la progettata fusione consente, infatti, di eliminare la duplicazione di costi societari che non appaiono bilanciati da adeguati vantaggi economici o giustificati da specifiche necessità operative. Inoltre, stante l'alto livello di interdipendenza delle attività svolte dalle società coinvolte nella fusione che impone una costante gestione condivisa delle attività operative delle medesime, l'operazione proposta presenta il vantaggio di consentire alla capogruppo "Mondo TV S.p.A." di gestire con migliore coordinamento e maggiore efficacia le attività correlate mediante la creazione di divisioni operative al proprio interno senza dispersione delle risorse, del know-how e degli assets acquisiti nei diversi ambiti del business dalle società incorporande. In sintesi la fusione presenta evidenti ragioni e benefici di carattere economico-finanziario e, a fronte di un risparmio di costi, permette sia l'integrazione delle competenze delle risorse interne alla capogruppo che la salvaguardia della continuità operativa delle attività del gruppo. ==========

Quindi, il presidente dà atto: ==========

- che il progetto di fusione, contenente tutte le informazioni richieste dall'art. 2501-ter c.c., è stato debitamente iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 29.8.2012.= Detto progetto, previa dispensa dalla lettura a me notaio datane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; ==========

- che a partire dal 29.8.2012 e fino alla data odierna detto progetto è stato depositato presso la sede sociale e sul sito internet della società, oltre che sul sito Internet di Borsa Italiana, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione e alle situazioni patrimoniali al 30.6.2012, dando atto che non si sono verificate salienti variazioni; ==========

- di non esservi luogo a rapporto di cambio in quanto il capitale sociale delle società incorporande è interamente detenuto dalla società incorporante, pertanto, alla progettata fusione si applica l'art. 2505 c.c. e non si applicano alla progettata fusione le disposizioni di cui agli artt. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), 2501-quinquies e 2501-sexies, c.c.; ==========

- che la società incorporante non assegnerà azioni in ottemperanza al disposto dell'art. 2504-ter c.c. ==========

========== IL CONSIGLIO ==========

preso atto di quanto esposto dal presidente, all'unanimità dei voti, ==========

========== DELIBERA ==========

1. di approvare la situazione patrimoniale al 30.6.2012 =====

2. di approvare la fusione per incorporazione delle società:
- "Doro TV Merchandising S.r.l.", con sede in Roma, via Brenta n. 11, capitale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese delle Imprese di Roma n. 03693760583, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Mondo TV S.p.A."; ==========
- "Mondo TV Consumer Products S.r.l.", società unipersonale con sede in Roma, via Brenta n. 11, capitale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese delle Imprese di Roma n. 06767301002, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Mondo TV S.p.A."; ==========
- "Mondo Distribution S.r.l.", società unipersonale con sede in Roma, via Brenta 11, capitale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese delle Imprese di Roma n. 03825510963, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Mondo TV S.p.A."; ==========
nella società "Mondo TV S.p.A."; ==========
3. a seguito di ciascuna fusione saranno annullate tutte le quote costituenti i capitali sociali delle società incorporande senza sostituzione e senza che la società incorporante provveda ad alcun aumento di capitale; ==========
4. ai fini civilistici, contabili e fiscali la fusione produrrà effetti dal primo giorno del mese successivo al mese in cui verrà eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione prevista all'art. 2504 c.c., ovvero alla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione; ==========
5. di conferire al consiglio di amministrazione e per esso, disgiuntamente tra loro, ai consiglieri Matteo Corradi e Carlo Marchetti, anche a mezzo procuratore speciale, ogni più ampio potere per l'esecuzione della deliberata fusione per incorporazione, compresi quelli di sottoscrivere il relativo atto di fusione, di fissare la data di efficacia della fusione e di prestare ogni opportuno consenso. ==========
Il fascicolo contenente le situazioni patrimoniali al 30.6.2012 e i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione verrà prodotto unitamente al deposito del presente verbale per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma. ==========
Le spese del presente atto e dipendenti sono assunte dalla società. ==========
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente riunione viene dichiarata chiusa essendo le ore 12,15. ==========
Del presente verbale, in parte scritto con mezzo elettronico su mia dettatura da persona di mia fiducia e in parte da me su due fogli per sette facciate ho dato lettura al comparente che lo approva. ==========
Firmato: ==========
Matteo CORRADI ==========
GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo ==========

Allegato "A" Atto N° 59967/21769

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
in Mondo TV S.p.A, delle società
Doro TV Merchandising S.r.l., Mondo TV Consumer Products S.r.l. e Mondo Distribution S.r.l.
redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV S.p.A. (di seguito "Mondo TV" o "Società Incorporante") e l'amministratore unico delle società Doro TV Merchandising S.r.l., Mondo TV Consumer Products S.r.l. e Mondo Distribution S.r.l. (di seguito rispettivamente "Doro", "Consumer Products" e "Distribution" o "Società Incorporande"), dato atto di quanto esposto di seguito nelle

Premesse

a) le Società Incorporande sono possedute interamente in via diretta dalla Società Incorporante;

b) le Società intendono procedere alla fusione per incorporazione delle Società Incorporande nella Società Incorporante ("Fusione");

c) la Fusione risponde all'esigenza di addivenire ad una riorganizzazione di alcune società del gruppo in un piano di aggregazione gestionale e di riordino societario finalizzata alla semplificazione della catena partecipativa per favorire una migliore efficacia operativa e una maggior efficienza gestionale: l'incorporazione delle Società Incorporande consente infatti di eliminare la duplicazione di costi societari che non appaiono bilanciati da adeguati vantaggi economici o giustificati da specifiche necessità operative. Inoltre, stante l'alto livello di interdipendenza delle attività svolte dalle società coinvolte nella Fusione che impone una costante gestione condivisa delle attività operative delle medesime, l'operazione proposta presenta il vantaggio di consentire alla Capogruppo Mondo TV S.p.A. di gestire con migliore coordinamento e maggiore efficacia le attività correlate mediante la creazione di divisioni operative al proprio interno senza dispersione delle risorse, del know-how e degli assets acquisiti nei diversi ambiti del business dalle Società Incorporande. In sintesi la Fusione presenta quindi evidenti ragioni e benefici di carattere economico-finanziario e, a fronte di un risparmio di costi, permette sia l'integrazione delle competenze delle risorse interne alla Capogruppo che la salvaguardia della continuità operativa delle attività del gruppo;

d) gli organi della Società Incorporante e delle Società Incorporande (di seguito congiuntamente le "Società") hanno redatto la situazione patrimoniale al 30 giugno 2012, anche ai fini della Fusione e ai sensi dell'art. 2501 - quater c.c.;

e) per effetto della circostanza che la Società Incorporante possiede interamente le quote del capitale sociale della Società Incorporanda, ai sensi dell'art. 2505 c.c., non si ren-

de necessario indicare il rapporto di cambio delle quote, le modalità di assegnazione delle stesse nonché la data alla quale le stesse partecipano agli utili; inoltre non è richiesta la redazione della relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinques c.c, e della relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c.;

f) secondo l'apprezzamento del Consiglio di Amministrazione la Fusione non attribuisce ai soci della Società Incorporante dissenzienti il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2437 e dell'art. 2437-quinquies c.c.;

g) la Fusione non dà luogo ad una operazione di concentrazione dato che viene effettuata tra imprese che non possono considerarsi indipendenti ai sensi della normativa antitrust e pertanto non occorre effettuare alcuna comunicazione al riguardo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

h) sotto il profilo tributario la Fusione deve considerarsi un'operazione neutra;

i) per la sola Società Incorporante ai sensi dell'art. 2505, comma 2, del codice civile, e dell'art. 18 dello statuto vigente della medesima, la Fusione sarà deliberata dal proprio Consiglio di Amministrazione salvo che, ai sensi dell'art. 2505 u.c., i soci della Società Incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale non chiedano che la decisione sulla Fusione sia deliberata dall'assemblea;

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV S.p.A. nonché l'Amministratore Unico della Doro, della Consumer Products e della Distribution hanno approvato parimenti in data 29 agosto 2012 il presente progetto di Fusione come di seguito descritto ai sensi dell'art, 2501-ter c.c. (il "Progetto"):

1. Tipo, denominazione sociale, sede della Società

A) Società Incorporante: Mondo TV S.p.A., con sede legale in Roma, Via Brenta 11, Capitale Sociale i.v. di Euro 13.212.414, Codice Fiscale e numero Registro Imprese 07258710586;

B) Società Incorporande:

- Doro TV Merchandising S.r.l., con sede legale in Roma, Via Brenta 11, Capitale Sociale i.v. di Euro 10.000,00, Codice Fiscale e numero Registro Imprese 03693760583;
- Mondo TV Consumer Products S.r.l., con sede legale in Roma, Via Brenta 11, Capitale Sociale i.v. di Euro 10.000,00, Codice fiscale e numero registro Imprese 06767301002;
- Mondo Distribution S.r.l., con sede legale in Roma, Via Brenta 11, Capitale Sociale i.v. di Euro 10.000,00, Codice Fiscale e numero Registro Imprese 03825510963.

2. Atti Costitutivi e Statuti

La Fusione non determina alcuna necessità di modifica dell'oggetto sociale dell'Incorporante in quanto si ritiene che l'oggetto sociale e le attività delle Incorporande siano già

inclusi nelle attività dell'Incorporante, né la Fusione determina la necessità di adeguamento di altre norme dello Statuto dell'Incorporante stessa. Si allega al presente progetto copia dello Statuto attualmente vigente della Società Incorporante.

3. Rapporto di cambio

Il Progetto presenta i requisiti dei quali si è dato atto nella premessa e) pertanto non è previsto alcun rapporto di cambio tra le quote delle Società.

4. Modalità di assegnazione delle quote della Società Incorporante

Il Progetto presenta i requisiti dei quali si è dato atto nella premessa e) e pertanto la Società Incorporante non assegnerà quote in sostituzione di quelle delle Società Incorporande dalla stessa detenute, le quali pertanto verranno annullate per effetto della Fusione.

5. Data dalla quale le quote parteciperanno alla distribuzione degli utili

La fattispecie non si applica al Progetto ai sensi dell'art. 2505 c.c..

6. Attribuzione delle operazioni compiute dalle Incorporande al Bilancio della Società Incorporante

La Fusione avverrà sulla base della situazioni patrimoniali delle Società al 30 giugno 2012 e produrrà i propri effetti civilistici, contabili e fiscali dal primo giorno del mese successivo al mese in cui verrà eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione prevista all'art. 2504 c.c. ovvero alla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione: per effetto della Fusione, la Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis 1 co. c.c, subentrerà a pieno titolo nel patrimonio attivo e passivo delle Società Incorporande nonché in tutte le ragioni, azioni, diritti ed ugualmente in tutti gli obblighi, impegni e passività facenti capo alle Società Incorporande.

7. Trattamento speciale riservato ai possessori di particolari titoli diversi dalle azioni

Non sussistono, per alcuna delle Società partecipanti alla Fusione, particolari categorie di soci né possessori di titoli, emessi da alcuna di esse, diversi dalle azioni e/o quote ordinarie.

8. Vantaggi particolari a favore degli Amministratori

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla Fusione.

*****

Il presente Progetto, corredato dallo Statuto della Società Incorporante, sarà depositato ai sensi dell'art. 2501-ter c.c, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma dove hanno sede le Società, nonché in copia ai sensi dell'art. 2501-septies c.c. presso la sede di ciascuna di tali società, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e la situa-

zione patrimoniale al 30 giugno 2012 delle rispettive società. Poiché la Società Incorporante è quotata sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. la suddetta documentazione sarà altresì messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 70 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss.mm.

Allegato n° 1: Statuto della Società Incorporante

Roma, il 29 agosto 2012

Allegato 1: STATUTO MONDO TV. S.P.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale **"MONDO TV S.p.A."**.
La società ha sede in Roma.
Con delibera del consiglio di amministrazione potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 2 - La società ha per oggetto la produzione, il commercio, il noleggio di films a lungo e corto metraggio, anche pubblicitari, destinati alla diffusione televisiva e/o alla distribuzione cinematografica; potrà quindi curare l'allestimento di spettacoli teatrali, sportivi, culturali, gestire locali di spettacolo assumere partecipazioni quote ed interessenze in singole produzioni cinematografiche televisive e teatrali, e in società o imprese aventi scopi affini o analoghi.; curare e gestire l'utilizzazione commerciale sotto qualsiasi forma e genere, di programmi cinetelevisivi, teatrali, sportivi e culturali; acquistare diritti editoriali e curare lo sfruttamento degli stessi, procedere alle edizioni, stampaggio, distribuzione e commercio di libri, periodici, comics, quaderni, poster, cartoni e quanto altro interessante l'arte grafica; curare il commercio di ogni e qualsiasi attività di publishing e merchandising come derivata e accessoria dell'attività principale.
In particolare tra l'altro, la società potrà produrre films italiani e in coproduzione con paesi esteri, distribuire films italiani ed esteri per il circuito cinematografico e televisivo, effettuare anche per conto terzi edizioni e doppiaggi di films e telefilms.
La società potrà effettuare l'import-export di prodotti in generale ed in particolare di quelli attinenti il campo dello spettacolo e dell'editoria e multimediale, con esclusione dell'edizione di stampa quotidiana.
In relazione a quanto sopra la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari direttamente o indirettamente connesse con l'oggetto sociale o che, per qualsiasi ragione, saranno ritenute dall'organo deliberante necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 4 - Il capitale sociale è di Euro 13.212.414,00 (tredici milioni duecento dodicimila quattrocento quattordici) diviso in numero 26.424.828 (ventisei milioni quattrocento ventiquattromila ottocento ventotto) azioni da Euro 0,500 (zero e cinquecento) cadauna.

Ogni azione da diritto ad un voto.
Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.
Art. 5 La società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2410 c.c., La società potrà altresì emettere obbligazioni convertibili in azioni con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2420 bis del Codice Civile.
Art. 6 - Nel caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute, secondo quanto disposto dall'art. 2441 c.c.. E' prevista la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10 per cento del capitale sociale pre-esistente, secondo quanto disposto dalla normativa in materia.
L'assemblea può deliberare aumenti di capitale da liberare in natura. L'assemblea può deliberare aumenti gratuiti di capitale ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del Codice Civile nonché l'emissione di strumenti finanziari ai sensi del secondo comma di detto articolo.
La società potrà anche emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni ovvero altri strumenti finanziari, nei limiti e sotto l'osservanza di quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa speciale in materia.

ASSEMBLEA

Art. 7 - L'assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza nonché sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza sottoposte alla stessa dal consiglio di amministrazione.
Art. 8 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione - fatte salve le competenze del collegio sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centòttanta giorni qualora ne sussistano i presupposti di legge.
Le assemblee hanno luogo nel comune dove ha sede la società o altrove secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e comunque in Italia. L'assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare e le altre informazioni di volta in volta previste dalle norme applicabili in materia.
Nei termini previsti dalla normativa applicabile in materia, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito Internet della società nonché secondo le ulteriori modalità di

legge e regolamenti.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria o straordinaria si tenga a seguito di un'unica convocazione. In tal caso si applicheranno le maggioranze previste dall'art. 2369 del codice civile.
L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, i soci che, anche congiuntamente, detengono almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'elenco delle materie da trattare a seguito delle suddette richieste dovrà essere pubblicato, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa applicabile, a cura dei soci richiedenti, con le stesse modalità stabilite per la pubblicazione dell'avviso di convocazione entro i termini di legge.
Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il consiglio di amministrazione dovrà procedere senza ritardo alla convocazione dell'assemblea quando la stessa sia stata richiesta da tanti azionisti che rappresentino la percentuale del capitale sociale espresso in azioni ordinarie previsto a tali fini dalla normativa applicabile e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
La richiesta dovrà essere inoltrata al presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione.
Art. 9 - Il diritto di intervento in assemblea è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, l'azionista che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta o conferita per via elettronica in conformità alla disposizioni normative in materia: la delega in via elettronica potrà essere notificata alla società mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.
Art. 10 - Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia.
Art. 11 - Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei vicepresidenti, se nominati, ovvero in ca-

so di loro assenza o impedimento, da una delle persone legalmente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Art. 12 - L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Lo svolgimento alle assemblee è in ogni caso disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società. Il voto non può essere esercitato per corrispondenza né per via elettronica.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

I verbali delle assemblee, devono essere trascritti nell'apposito libro e firmati dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.

Art. 13 - Sono altresì valide le assemblee in cui sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, nonché la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Per la validità delle assemblee tenute in sede totalitaria è inoltre necessario che ciascuno degli intervenuti, a richiesta del presidente dell'assemblea, dichiari di essere sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 14 - Il consiglio di amministrazione si compone di un minimo di tre ed un massimo di nove membri. Essi possono essere soci e non soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Alla minoranza è riservata l'elezione di uno dei membri del consiglio di amministrazione. Egli sarà il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di maggioranza risultata prima per numero di voti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria stabilita dalla normativa applicabile in materia e che verrà resa nota agli azionisti nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Ogni azionista, nonché gli azionisti

appartenenti ad un medesimo gruppo, ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi delle previsioni di legge in materia, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
I candidati dovranno possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dei collegio sindacale ai sensi della normativa applicabile in materia. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i membri del collegio sindacale.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il termine a tal uopo stabilito dalla normativa applicabile e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di amministratore della società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste depositate e la documentazione sopra richiamata sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e secondo le alte modalità richieste dalle autorità di vigilanza con propri provvedimenti normativi nei termini di legge e/o regolamento.
All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, (i) due membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tre amministratori, (ii) tre membri nel caso nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da quattro amministratori, (iii) quattro membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da cinque amministratori, (iv) cinque membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da sei amministratori, (v) sei membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da sette amministratori, (vi) sette membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da otto amministratori, (vii) otto membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da nove amministratori;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante membro del consiglio di amministrazione. Egli dovrà essere il candidato elencato al

primo numero in ordine progressivo nella summenzionata lista di minoranza.
Il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento ad ogni norma di legge e di regolamento applicabile.
In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, l'amministratore decade dalla carica.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.
Qualora per dimissioni o altre cause, il numero degli amministratori in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione senza indugio dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.
Art. 15 - Il consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più vice presidenti ed amministratori delegati e/o un comitato esecutivo.
L'assemblea potrà determinare a favore dei membri del consiglio di amministrazione i compensi spettanti per il loro ufficio.
Il consiglio di amministrazione determina la remunerazione dei membri investiti di particolari incarichi e mansioni sentito il collegio sindacale.
Art. 16 - Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate dal presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli amministratore/i delegato/i, o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori o di un membro del collegio sindacale.
Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno tenute nel comune dove ha sede la società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Detto avviso dovrà essere inviato per posta raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, per telegramma, telefax o posta elettronica almeno 24 ore prima.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, o in sua assenza o impedimento, nell'ordine: dai vice presidenti in ordine di anzianità, dagli amministratori delegati presenti in ordine di anzianità, o, in mancanza, dal consigliere designato dal consiglio stesso.
I membri del collegio sindacale assistono alla riunione del

consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Art. 17 - Il consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Anche in difetto di convocazione ai sensi delle precedenti disposizioni del presente statuto le riunioni del consiglio di amministrazione si intenderanno validamente tenute qualora vi partecipino tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Art. 18 - Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali non riservate all'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dal codice civile, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative imperative. In occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, gli amministratori e il collegio sindacale sono informati, anche a cura dell'amministratore/i delegato/i e del comitato esecutivo, ove nominato, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, ove esistenti e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi e su quelle che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata con periodicità almeno trimestrale.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al comitato esecutivo, al presidente, ai vice presidenti e ad amministratori delegati, se nominati, potrà demandare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Operano al riguardo i limiti previsti dall'art. 2381 c.c. e gli altri limiti previsti in materia di operazioni con parti correlate.

Art. 19 - Il potere di rappresentare la società davanti ai

terzi ed in giudizio/ nonché quello di firmare in nome della società, spetta al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ad un vico presidente, e, disgiuntamente, ad uno degli amministratori delegati, se nominati. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri amministratori, direttori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.

Art. 20 - E' in facoltà del consiglio di amministrazione nominare, fissandone gli emolumenti, il direttore generale della società, il quale esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e su delega di questo, gestisce gli affari correnti, propone operazioni ed esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal consiglio.

Al direttore generale nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti spetta la rappresentanza della società nei confronti di terzi.

Art. 21 - Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina dei collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali, i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra pr i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria stabilita dalla normativa applicabile in materia e che verrà resa nota agli azionisti nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, ovvero i. soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi delle previsioni di legge in materia, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I limiti al cumulo degli incarichi ricopribili dai sindaci sono stabiliti dalle norme di legge e di regolamento applicabili.

In conformità e nei limiti previsti dalla normativa applicabile in materia, i sindaci possono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento ovvero di funzioni dirigenziali nei seguenti settori e materie: il diritto commerciale e il diritto tributario l'economia e la finanza aziendale nonché le materie o le attività attinenti il settore dello spettacolo e della distribuzione commerciale.
I sindaci uscenti sono rieleggibili.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il termine a tal uopo stabilito dalla normativa applicabile e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste depositate e la documentazione sopra richiamata sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sui sito Internet della società e secondo le alte modalità richieste dalle autorità di vigilanza con propri provvedimenti normativi nei termini di legge e/o regolamento.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;
dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.
In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
Il presidente del collegio sindacale è nominato ai sensi di legge.
Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.
Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sosti-

tuzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Art. 21 bis - Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio e non vincolante del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce il compenso, scegliendolo fra soggetti che abbiano conseguito una laurea in materie economiche e abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia finanziaria e contabile attraverso esperienze di lavoro in una posizione di adeguata responsabilità presso imprese, società di consulenza, studi professionali.

ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTIZIONE UTILI - RECESSO LIQUIDAZIONE

Art. 22 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 23 - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono distribuiti ai soci in proporzione alle azioni possedute, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore della riserva straordinaria, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte agli esercizi successivi.

Art. 24 - Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società secondo le norme del codice civile.

Art. 25 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Tale diritto non è tuttavia previsto nei casi di proroga del termine di durata della società e di introduzione, modifica e rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 26 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della società l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27 - In caso di controversia non inderogabilmente riser-

vata alla competenza dell'autorità giudiziaria, fra i soci, fra questi ultimi e l'organo amministrativo o liquidatore (o i liquidatori), comunque attinente alla vita sociale, la stessa controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri da nominarsi uno per parte e il terzo che avrà le funzioni di presidente dai due cosi eletti e, in difetto di loro intesa, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti della sede sociale anche su istanza di una sola delle parti. Detti arbitri giudicheranno senza formalità di procedura e quali amichevoli compositori accettando le parti, senza eccezioni, le loro decisioni con esclusione di appello.

Art. 28 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, hanno pieno valore le disposizioni di legge vigenti in materia.

Nei limiti e con le modalità previste dalla deliberazione del "Comitato interministeriale per il credito e il risparmio" in data 3.3.94, pubblicata sulla G.U. dell'11.3.94 n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della società da parte dei soci.

I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla quota posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.

Gli azionisti prestano il loro consenso ai sensi della L. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) al trattamento dei dati e al trasferimento degli stessi da parte della società ad ogni ente ed autorità secondo quanto previsto dal presente statuto e dalla legge.